



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014 (20.05)  
(OR.en)**

**9024/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0193 (COD)**

---

**CODEC 1124  
DROIPEN 56  
JAI 237  
GAF 25  
FIN 315  
CADREFIN 70  
PE 296**

**NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 14 - 17 aprile 2014)

---

**I. INTRODUZIONE**

I relatori, Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE) e Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), hanno presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione sulla proposta di direttiva. La relazione conteneva 41 emendamenti (emendamenti 1-41) alla proposta.

I gruppi politici (PPE, S&D ed ECR) hanno inoltre presentato quattro emendamenti (emendamenti 42 - 45).

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato 39 emendamenti alla proposta di direttiva.

Tutti gli emendamenti presentati dalle commissioni parlamentari tranne tre (emendamenti 8, 9 e 29) sono stati adottati. È stato inoltre adottato l'emendamento 43 del gruppo S&D.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0363),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012<sup>2</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0251/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva

#### Visto 1

##### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

##### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva **degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi di** condotte fraudolente più gravi **nel settore, la protezione offerta dal** diritto amministrativo e **dal** diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

##### *Emendamento*

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva **dalle** condotte fraudolente più gravi **e di assicurare che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti in maniera ottimale, le misure adottate in applicazione del** diritto amministrativo e **del** diritto civile **dovrebbero essere integrate da disposizioni di diritto penale degli Stati membri**, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese del bilancio dell'UE.

##### *Emendamento*

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese, **dell'attivo e del passivo** del bilancio dell'Unione, **comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti.**

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva

#### Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o *distorcere* le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni *indebitamente* ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non necessariamente *costituisce* reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé *risultare pienamente conforme a* tutti i *requisiti*. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

##### *Emendamento*

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o *infrangere* le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni *illegalmente* ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non *presenta* necessariamente *tutte le caratteristiche di un* reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé *soddisfare* tutti i *criteri richiesti*. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva

#### Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione

##### *Emendamento*

(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione

illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci oltre a tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto, *anche coloro* che, pur non ricoprendo un incarico formale, *forniscono ai cittadini o nell'interesse pubblico servizi dello Stato o di altre autorità pubbliche*, come i contraenti coinvolti nella gestione *dei* fondi *dell'Unione europea*.

illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto *nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente detti fondi dalla corruzione e dalla ritenzione illecita, la definizione di "funzionario pubblico" ai fini della presente direttiva deve pertanto ricomprendere anche persone* che, pur non ricoprendo un incarico formale, *sono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione*, come i contraenti coinvolti nella gestione *di tali* fondi.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrano tali tipi di condotta.

#### *Emendamento*

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa *e univoca* dei reati in cui rientrano tali tipi di condotta.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(9 bis) Per quanto riguarda i reati commessi da persone fisiche quali definiti nella presente direttiva, è necessario stabilire l'intenzionalità relativamente a tutti i loro elementi. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito*

*dell'intenzionalità non sono coperti dalla presente direttiva.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante **lo** scambio di informazioni, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

#### *Emendamento*

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante **uno** scambio di informazioni **che includa Eurojust**, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Articolo 1**

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni.

#### *Emendamento*

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni, **al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri e nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, nonché di rafforzare la credibilità delle istituzioni e dell'azione dell'Unione.**

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate e le spese che

#### *Emendamento*

Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono **tutto l'attivo e il passivo gestito**

sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

***da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni, dei suoi organi e organismi, e tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti come anche, in particolare,*** tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

##### *Emendamento*

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti in applicazione dei trattati o dei bilanci da questi ***direttamente o indirettamente*** gestiti e controllati.

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione, ***o di distorcere o distruggere la concorrenza naturale tra partecipanti alle gare d'appalto.***

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>, che riguarda beni procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

---

<sup>33</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>, che riguarda beni ***o entrate*** procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

---

<sup>33</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la ***segunte condotta***, se ***intenzionale, configuri*** reato:

a) l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o ***riceva*** vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, ***o ne accetti la promessa*** per compiere ***o*** omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che ***lede o potrebbe*** ledere gli interessi finanziari dell'Unione (***corruzione passiva***);

b) l'azione di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia ***o*** ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che ***lede o potrebbe***

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la ***corruzione passiva e la corruzione attiva***, se ***intenzionali, configurino*** reato.

a) ***Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione passiva*** l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o ***accetti in anticipo*** vantaggi di qualsiasi natura, ***o la promessa di siffatti vantaggi***, per sé o per un terzo, per compiere, ***ritardare od*** omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che ***sia o meno in violazione dei suoi obblighi ufficiali, in un modo che leda o sia suscettibile di*** ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

b) ***Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione attiva*** l'azione di chiunque prometta, ***offra*** o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia,

ledere gli interessi finanziari dell'Unione (*corruzione attiva*).

*ritardi od* ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, *in un modo* che *leda* o *sia suscettibile di* ledere gli interessi finanziari dell'Unione, *o l'azione di chiunque abbia avuto tali comportamenti in passato*.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *configuri reato l'azione intenzionale del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto e nell'intento di ledere gli interessi finanziari dell'Unione* (ritenzione illecita).

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *la* ritenzione illecita, *se intenzionale, configuri reato*.

*Ai fini della presente direttiva, si intende per ritenzione illecita l'azione del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

a) *chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;*

#### *Emendamento*

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

a) *qualsiasi funzionario sia dell'Unione che nazionale, ivi compresi qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro e qualsiasi funzionario nazionale di un paese terzo.*

*Si intende per "funzionario dell'Unione":*

*i) qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente*

*assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("statuto dei funzionari");*

*ii) qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.*

*Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.*

*Si intende per "funzionario nazionale" il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione riveste detta qualifica.*

*Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;*

b) *chiunque* eserciti funzioni di pubblico servizio *per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, senza svolgere tali mansioni, e partecipi alla* gestione degli interessi finanziari dell'Unione o *alle* decisioni che li riguardano.

b) *qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che* eserciti funzioni di pubblico servizio *che implicino la* gestione degli interessi finanziari dell'Unione o decisioni che li riguardano *negli Stati membri o in paesi terzi.*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui **al titolo II**.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui **agli articoli 3 e 4**.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere **i reati** di cui all'articolo 3 **o** all'articolo 4, paragrafo 4.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere **qualsiasi reato** di cui all'articolo 3 **e** all'articolo 4, paragrafo 4.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui **al titolo II**, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5**, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui **al titolo II** da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5** da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui **al titolo II** o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

#### *Emendamento*

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui **agli articoli 3 e 4** o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui **al titolo II** siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all'articolo 8.

#### *Emendamento*

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5** siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all'articolo 8.

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Per i casi di reati *minori* da cui derivino danni inferiori a **10 000** EUR e vantaggi inferiori a **10 000** EUR, e che non presentino *aspetti di particolare gravità*, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

#### *Emendamento*

2. Per i casi di reati da cui derivino danni inferiori a **5 000** EUR e vantaggi inferiori a **5 000** EUR, e che non presentino *circostanze aggravanti*, gli Stati membri possono prevedere *l'imposizione di* sanzioni di natura diversa da quella penale.

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

#### *Emendamento*

3. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici *quali definiti all'articolo 4, paragrafo 5*.

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a **100 000** EUR siano puniti con

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a **50 000** EUR siano puniti con:

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

*a) una pena detentiva minima di almeno*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*sei mesi;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui **al titolo II**, ove commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5**, ove commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni.

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 8 bis**

***Circostanze aggravanti***

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, laddove si accerti che i reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, tale fatto sia considerato una circostanza aggravante ai fini della condanna.***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 9 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione;*

## Emendamento 33

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 9 bis**

***Principio "ne bis in idem"***

***Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtù del quale la persona che è stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita in virtù della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.***

## Emendamento 34

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui ***al titolo II*** nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, ***oppure***
- b) l'autore del reato è un loro cittadino.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui ***agli articoli 3, 4 e 5*** nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio;
- b) l'autore del reato è un loro cittadino ***o risiede nel loro territorio; oppure***
- c) l'autore del reato è soggetto allo statuto dei funzionari o lo era al momento della***

*commissione del reato.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Articolo 13**

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui **al titolo II**.

#### *Emendamento*

La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5**.

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero di tali somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, senza che ciò osti alle pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente. Gli Stati membri, inoltre, documentano regolarmente le somme recuperate e informano le istituzioni o gli organismi pertinenti dell'Unione in merito a tali somme o, se non sono state recuperate, in merito ai motivi del mancato recupero.***

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Cooperazione **tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)**

#### *Emendamento*

Cooperazione

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano tra loro nella lotta contro i reati di cui **al titolo II**. A tal fine, la

#### *Emendamento*

1. ***Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale,***

Commissione *offre* l'assistenza tecnica e operativa *che* le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

gli Stati membri, *Eurojust* e la Commissione cooperano tra loro, *nell'ambito delle rispettive competenze*, nella lotta contro i reati di cui *agli articoli 3, 4 e 5*. A tal fine, la Commissione *e, se del caso, Eurojust offrono* l'assistenza tecnica e operativa *di cui* le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui *al titolo II*. La Commissione e le competenti autorità nazionali *tengono conto* in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio *e della protezione dei dati*. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

##### *Emendamento*

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, *nell'ambito delle rispettive competenze*, scambiare informazioni con la Commissione e con Eurojust per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui *agli articoli 3, 4 e 5*. La Commissione, *Eurojust* e le competenti autorità nazionali *rispettano* in ciascun caso specifico *l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, e tengono conto* degli obblighi del segreto istruttorio. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione *e a Eurojust*, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. La Corte dei conti, le istituzioni nazionali di controllo (ad esempio, per il controllo di operazioni derivanti dalla*

*gestione concorrente) e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi costituiti secondo i trattati, o ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.*

#### **Emendamento 40**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. I funzionari dell'Unione rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.*

#### **Emendamento 41**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 17 bis*

*Relazioni, dati statistici e valutazione*

*1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] e successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva nonché l'efficacia di quest'ultima per quanto attiene al raggiungimento dei suoi obiettivi.*

*Tali relazioni fanno riferimento alle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.*

*2. Al fine di verificare l'efficacia dei propri regimi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri*

*raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:*

*a) il numero dei procedimenti penali avviati, ripartiti in procedimenti archiviati, procedimenti che si sono conclusi con un proscioglimento, procedimenti che si sono conclusi con una condanna e procedimenti in corso,*

*b) le somme recuperate e quelle non recuperate a seguito dei procedimenti penali,*

*c) il numero delle richieste di assistenza pervenute da altri Stati membri, ripartite in richieste cui è stato dato seguito e richieste respinte.*

*3. Entro [60 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione completa della presente direttiva, basata sull'esperienza maturata e, in particolare, sulle relazioni e i dati statistici forniti a norma dei paragrafi 1 e 2. Se del caso, la Commissione presenta nel contempo una proposta di modifica della presente direttiva, tenendo in debito conto l'esito della valutazione.*